



---REGOLAMENTO SOCI COOPERATORI SPECIALI - Art. 10.3 Statuto Sociale---

Art. 1. Categoria dei Soci Cooperatori Speciali

Con il presente regolamento è istituita la categoria Speciale dei Soci cooperatori; esso disciplina il rapporto tra la Cooperativa e il Socio ammesso nella categoria dei Soci cooperatori Speciali, in attuazione dell'art. 10.3 dello Statuto Sociale, ed è per questi ultimi vincolante. Per quanto qui non previsto si applicano le previsioni statutarie dettate per i Soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

Art. 2. Ammissione del Socio cooperatore Speciale

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci cooperatori Speciali un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.1 dello Statuto Sociale, in ragione del suo inserimento nell'impresa e dell'interesse che la Cooperativa ha al conferimento dei prodotti da questi detenuti.

Art. 3. Durata

La permanenza nella categoria speciale dei Soci cooperatori ha una durata massima di cinque anni, decorrenti dalla data di ammissione; il Socio cooperatore Speciale viene ammesso alla categoria dei Soci cooperatori Ordinari, a discrezione del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza dei cinque anni. La delibera di ammissione in qualità di Socio Ordinario deve essere comunicata secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 7.2 dello Statuto.

Art. 4. Obblighi e diritti del Socio cooperatore Speciale

Il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto nel regolamento interno, può con apposita delibera stabilire quantità e qualità diverse per i conferimenti del Socio cooperatore Speciale. In tal caso non si applicano le penali e le sanzioni previste nel regolamento relativamente ai conferimenti dei Soci Ordinari.

Il Socio cooperatore Speciale, al momento dell'ammissione deve sottoscrivere una quota di partecipazione, in misura comunque non superiore al 50% di quanto avrebbe dovuto versare come socio ordinario. Ai Soci cooperatori Speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento

nell'impresa cooperativa. Ai Soci cooperatori Speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il Socio cooperatore Speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee e ha diritto di voto nelle sole deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Il Socio cooperatore Speciale non può rappresentare in assemblea i Soci cooperatori Ordinari, non può rappresentare più di un altro Socio cooperatore Speciale e non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Socio cooperatore Speciale non può essere computato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545 bis del Codice Civile.

Al Socio cooperatore Speciale spetta una remunerazione dei prodotti conferiti in proporzione alla qualità e quantità degli stessi, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento e dalle deliberazioni per i Soci Ordinari.

Art. 5. Recesso del Socio cooperatore Speciale

Durante il periodo di inserimento il Socio cooperatore Speciale può recedere dalla società in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione e con semplice preavviso scritto di sessanta giorni. In tal caso il Socio cooperatore Speciale receduto non ha diritto alla restituzione della quota sociale che verrà assegnata alla riserva indivisibile.

In deroga a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, quando ricorrano particolari situazioni che lo giustificano può deliberare la restituzione della quota sociale al Socio cooperatore Speciale receduto.

Art. 6. Esclusione del Socio cooperatore Speciale

I Soci cooperatori Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del loro periodo di inserimento, in qualsiasi momento senza necessità di motivazione e con semplice preavviso scritto di sessanta giorni.

Il Socio cooperatore Speciale escluso a termini di statuto ha diritto alla restituzione della quota versata con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 7. Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente previsto per i Soci Speciali dall'art. 10.3 dello Statuto e dal presente Regolamento, al Socio cooperatore Speciale competono i diritti e gli obblighi comunque previsti dallo Statuto Sociale e dai regolamenti interni per i Soci cooperatori Ordinari, in quanto compatibili con le loro caratteristiche.